

Il Tar Lazio riserva alla magistratura amministrativa le vertenze solo sulla legittimità dei decreti

Graduatorie, no ai ricorsi collettivi

La competenza spetta al giudice ordinario sul singolo caso

DI ANTIMO DI GERONIMO

Addio ai ricorsi collettivi nella scuola in materia di assunzioni. La giurisdizione sulle graduatorie è del giudice ordinario, ma il Tar conserva il diritto a pronunciarsi sulle disposizioni ministeriali che regolano l'accesso e i punteggi alle graduatorie. E quindi, se accerta vizi di legittimità nei decreti, ha ancora il potere di annullarli. È quanto si evince da un'ordinanza emessa dal Tar del Lazio, depositata il 28 luglio scorso (6730, terza sezione bis). Citando l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (12/2011), il collegio ha ritenuto che la materia «è propria del giudice amministrativo in quanto» nel giudizio in corso non è stata «impugnata la graduatoria ma le norme stabilite dall'Amministrazione per le valutazioni necessarie per l'inserimento nella graduatoria stessa». In buona sostanza, dunque, secondo l'orientamento del Tar Lazio, che a differenza degli altri Tar ha il potere di annullare i decreti ministeriali, il giudice amministrativo avrebbe conservato intatto tale potere. Anche nei confronti dei decreti emanati dal ministero dell'Istruzione in materia di graduatorie. La tesi è

di particolare interesse perché si colloca a metà tra l'orientamento delle Sezioni unite, costanti nel ritenere che, in materia di assunzioni nella scuola e di graduatorie, il giudice munito di giurisdizione sia il giudice ordinario, e l'opposto filone, al quale ha aderito da sempre il Consiglio di Stato (salvo ritornare sui suoi passi in sede di Adunanza plenaria il 12 luglio scorso) e l'Avvocatura dello Stato, secondo il quale la giurisdizione su assunzioni e graduatorie sarebbe del giudice amministrativo.

Secondo il Tar, dunque, gli interessati possono continuare ad impugnare davanti al Tar Lazio i decreti ministeriali anche se riguardano le graduatorie. Ma non possono più impugnare le graduatorie.

Insomma, sarebbe cambiato poco. Per lo meno intermini di effetti. L'annullamento dei decreti, infatti, travolge anche tutti gli altri atti amministrativi che siano stati formati dall'amministrazione per dare attuazione al decreto annullato. E quindi si crea un vuoto normativo che l'amministrazione deve riempire conformandosi alle disposizioni dettate dal Tar. Se tale orientamento dovesse consolidarsi, sarebbe la fine dei ricorsi collettivi

in queste materie e, di conseguenza, anche dei «ricorsifici». Per annullare un decreto ministeriale, infatti, basta l'accoglimento di un singolo ricorso. Dopo di che l'amministrazione deve rifare tutte le graduatorie correggendo tutte le posizioni. Compresa quella di chi non ha presentato ricorso. In altre parole, gli effetti delle sentenze costitutive di annullamento del Tar Lazio, che riguardano i decreti, valgono per tutti: non solo per chi fa ricorso, ma anche per quelli che si trovano in situazioni simili.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per i singoli di presentare ricorso al giudice del lavoro per l'accertamento di diritti individuali riguardanti la collocazione in graduatoria e i relativi punteggi. Ciò vuol dire che, qualora dovessero scadere i termini per impugnare l'eventuale decreto lesivo anche dell'interesse del singolo, il medesimo potrebbe comunque giovare della possibilità di presentare ricorso al giudice del lavoro. In questo caso, infatti, i termini sono meno stretti (5 anni in luogo dei 60 giorni per il ricorso al Tar) e il giudice del lavoro potrebbe comunque disapplicare il decreto. Fermo restando, però, che gli effetti avrebbero valore solo per il singolo ricorrente.

— Riproduzione riservata —



Supplemento a cura
di ALESSANDRA RICCIARDI
aricciardi@class.it

